

1 Oggetto

Le presenti Condizioni generali di contratto (CGC) regolano gli aspetti generali relativi alla fornitura di prestazioni ai clienti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di Swisscom (Svizzera) SA (qui di seguito citato "Swisscom") al cliente nel quadro di uno o più contratti.

Sia un contratto quadro sia singoli contratti possono fare riferimento alle presenti CGC, che costituiscono pertanto parte integrante dei contratti in questione. Per singoli contratti s'intendono i contratti costituenti il fondamento di obblighi concreti tra le parti contraenti. Quando nel seguito si parla di "contratti", si intendono un eventuale contratto quadro e i contratti singoli.

Altre Condizioni generali di contratto alle quali il cliente fa riferimento nelle proprie dichiarazioni, e in particolare negli ordini, nelle offerte o negli inviti a presentare un'offerta, sono valide solo se SCIS le accetta espressamente per iscritto. Anche in tal caso valgono solo per il rapporto d'affari in questione.

2 Prestazioni

2.1 Prestazioni di Swisscom

2.1.1 Fornitura delle prestazioni

Swisscom fornisce le prestazioni specificate nei singoli contratti. Una prestazione relativa a un contratto d'opera è pertanto dovuta solo nella misura in cui ciò venga espressamente contemplato dal singolo contratto.

Laddove Swisscom non ha l'obbligo di fornire determinati risultati, il cliente ha il diritto d'impartire istruzioni. Il cliente s'impegna a impartire le istruzioni in maniera chiara, corretta e, su richiesta di Swisscom, per iscritto. Swisscom non è tenuta a rispettare istruzioni non corrette del cliente. Se tali istruzioni comportano dei costi supplementari a carico di Swisscom, questa sarà autorizzata a fatturarle a sua volta al cliente.

Per adempiere ai propri obblighi, Swisscom è autorizzata a ricorrere a personale ausiliario, terzi (in particolare subappaltatori) o collaboratori di questi terzi.

Se Swisscom si è impegnata espressamente nei confronti del cliente ad agire in qualità di impresa generale, dovrà rispondere dell'operato suo e dei suoi subappaltatori. Diversamente, Swisscom risponde esclusivamente della selezione, dell'istruzione e della sorveglianza dei collaboratori terzi partecipanti alla fornitura. Se il cliente richiede a Swisscom l'intervento di un determinato subappaltatore, dovrà farsi interamente carico del rischio di inadempimento o adempimento non conforme da parte del subappaltatore in questione.

2.1.2 Mezzi d'esercizio

Salvo accordi contrari, la pianificazione, l'acquisto, la gestione, la protezione, la manutenzione, il servizio di assistenza tecnica, la sorveglianza, il rimodernamento o il potenziamento nonché un impiego di diverso genere dei mezzi d'esercizio necessari per la fornitura delle prestazioni di Swisscom sono di responsabilità di Swisscom. Ciò vale anche per l'hardware e il software impiegati, ad eccezione dei mezzi d'esercizio forniti dal cliente conformemente ai singoli contratti (hardware e software).

2.2 Obblighi del cliente

2.2.1 Compenso e spese

Il cliente è tenuto a pagare i compensi previsti nei singoli contratti per le prestazioni fornite da Swisscom. Negli importi non sono comprese né l'imposta sul valore aggiunto né eventuali altre tasse.

I compensi sono esigibili in base al piano di pagamento convenuto. In mancanza di un tale piano, i compensi unici dovranno essere pagati in anticipo e i compensi ricorrenti alla fine di ogni mese. Swisscom fa valere i crediti esigibili mediante fattura. Le fatture sono pagabili a 30 giorni netto.

Se abbassa i prezzi per i servizi e per i prodotti, Swisscom può nel contempo adattare conseguentemente i ribassi concessi.

Il ritardo di pagamento da parte del cliente si considera effettivo alla scadenza della fattura senza ulteriore sollecito. Come convenuto, si applicherà un interesse di mora pari al 5% annuo. Se si verifica un ritardo di pagamento da parte del cliente, Swisscom IT può subordinare la fornitura di ulteriori prestazioni nel quadro dei singoli contratti al pagamento completo delle fatture non ancora saldate e, a propria discrezione, anche al pagamento anticipato o ad altre garanzie.

Le prestazioni richieste dal cliente in merito alle quali non è stata convenuta una tariffa specifica verranno fatturate da Swisscom alle tariffe standard applicate da Swisscom in quel momento tenendo conto delle spese effettive.

Se non diversamente stabilito, le spese di viaggio, di vitto e alloggio sono a carico del cliente e verranno fatturate separatamente.

2.2.2 Obblighi di assistenza e partecipazione

Il cliente garantisce l'adempimento di tutti i necessari obblighi di partecipazione, tempestivamente, nella misura necessaria e senza spese ulteriori a carico di Swisscom. Gli obblighi di partecipazione sono da annoverarsi tra i doveri essenziali del cliente.

In aggiunta agli obblighi di partecipazione specificati nei singoli contratti si applica quanto segue:

Il cliente è tenuto ad assistere in qualsiasi modo ragionevole, attivamente e tempestivamente nella fornitura delle prestazioni, Swisscom o i suoi collaboratori nonché i collaboratori terzi cui ha fatto ricorso per adempiere al contratto, oltre che a partecipare a tutti i preparativi e alle azioni necessarie (compresa l'acquisizione di tutti i diritti e tutte le autorizzazioni richieste), e altresì garantire l'accesso ai propri locali e alle proprie risorse.

Il cliente è inoltre tenuto a mettere a disposizione tempestivamente tutti i dati, le informazioni e tutti i documenti che potrebbero risultare importanti ai fini dell'esecuzione dei singoli contratti e delle prestazioni da parte di Swisscom. I dati che devono essere ulteriormente elaborati e sono disponibili in formato elettronico, dovranno essere forniti a Swisscom in un formato elettronico generalmente accettato e leggibile.

Se il cliente non mantiene fede ai propri obblighi o alle proprie incombenze, o non nel dovuto modo, si dovrà fare carico delle conseguenze da ciò derivanti (es. ritardi, spese aggiuntive, ecc.). Il cliente sarà tenuto a corrispondere a Swisscom l'onere aggiuntivo fatturato alle tariffe standard di Swisscom in vigore in quel momento, a meno che la violazione dei propri obblighi sia da imputare esclusivamente a Swisscom. Se Swisscom è corresponsabile, l'onere aggiuntivo sarà sostenuto in misura proporzionale da entrambe le parti contraenti.

Il cliente non è inoltre autorizzato a commissionare né a effettuare acquisti o spese a nome o per conto di Swisscom, né a rappresentare in altro modo Swisscom.

2.3 Obblighi d'informazione

Le parti contraenti si informano reciprocamente in merito a sviluppi, fatti e informazioni che possano essere d'interesse per l'altra parte contraente in relazione all'adempimento dei singoli contratti o ai fini del rapporto contrattuale nel suo insieme, a condizione che non vi si oppongano obblighi di segretezza contrattuali o previsti dalla legge.

3 Diritti di proprietà, di protezione e d'utilizzo

3.1 Proprietà di cose

Se non diversamente convenuto per iscritto, i singoli contratti non contemplano alcun passaggio di proprietà. L'usucapione è esclusa per l'intera durata del contratto.

3.2 Diritti di protezione e diritti d'utilizzo

Swisscom concede al cliente, e solo ad esso, il diritto inalienabile e non esclusivo di utilizzare le prestazioni

fornite da Swisscom concordate nei singoli contratti. Il contenuto e la portata di tale diritto si evincono dai singoli contratti. Per le prestazioni che, conformemente al singolo contratto, sono da fornire solo a tempo determinato, tale diritto si limita alla durata del singolo contratto.

Se le prestazioni di Swisscom comprendono prodotti che il cliente identifica essere prodotti di terzi, il cliente riconoscerà anche le condizioni di utilizzo e di licenza di tali terzi relative a questi prodotti e concederà loro il diritto di applicare queste stesse condizioni di utilizzo e di licenza direttamente nei confronti del cliente.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale già esistenti o che dovessero sorgere durante l'adempimento del contratto (diritti d'autore, diritti relativi a brevetti, know-how, ecc.) relativamente a prestazioni di Swisscom restano di proprietà di Swisscom o dei terzi autorizzati. Non sussiste per entrambi alcuna limitazione nell'ulteriore utilizzo o diverso utilizzo di tale proprietà intellettuale né alcun dovere nei confronti del cliente. Se dall'operato comune di entrambe le parti contraenti è sorta una proprietà intellettuale, esse si concedono reciprocamente e a tempo indeterminato la facoltà di godere ed esercitare a propria discrezione, e senza limitazioni geografiche, tali diritti, nel rispetto dell'obbligo di segretezza. Relativamente al software, il cliente non ha, se non diversamente convenuto per iscritto, alcun diritto sul codice sorgente (Source Code) e non deve pertanto utilizzarlo né acquistarlo. Il cliente riconosce l'esistenza della proprietà intellettuale di Swisscom e di eventuali terzi sulle prestazioni fornite da Swisscom e non farà nulla che possa pregiudicarne il valore. Nella misura consentita dalle sue possibilità, il cliente ne impedirà l'utilizzo abusivo. Il presente paragrafo resta in vigore anche in seguito alla cessazione dei contratti.

4 Ritardo

Se non diversamente convenuto per iscritto, gli obblighi di Swisscom relativi alla fornitura di prestazioni non equivalgono a incarichi a scadenza. I termini di scadenza si considerano rispettati con l'approntamento delle prestazioni da parte di Swisscom. Se Swisscom incorre in un ritardo, il cliente è tenuto a concederle due volte per iscritto un'adeguata proroga della scadenza.

Se nemmeno alla scadenza della seconda proroga, Swisscom IT non adempie al proprio obbligo di fornire una prestazione, il cliente sarà autorizzato a recedere dal singolo contratto in questione. Le prestazioni (o parti di esse) che sono già state sostanzialmente fornite conformemente al contratto e che in quanto tali possono essere utilizzate dal cliente in modo obiettivamente ragionevole, dovranno essere interamente retribuite.

Un'eventuale recessione dal contratto non riguarderà tali prestazioni, su cui continuano ad applicarsi le disposizioni contrattuali pertinenti. In caso di recessione dal contratto, si applicano inoltre le disposizioni di cui al punto 8.

Se il cliente incorre nella mora del creditore, Swisscom avrà la facoltà di addebitargli tutti i costi da ciò derivati. Per il resto si applicano le disposizioni vigenti.

5 Garanzia

5.1 Garanzia generale

Swisscom fornisce le proprie prestazioni a regola d'arte e con diligenza.

5.2 Garanzia per prestazioni relative all'esercizio, alla manutenzione o all'assistenza

Swisscom garantisce il rispetto dei Service Levels convenuti nel quadro dei singoli contratti.

Swisscom non può tuttavia garantire in senso assoluto un esercizio ininterrotto e assolutamente privo di vizi o disfunzioni, se non limitatamente al quadro delle disposizioni dei Service Level previste nei singoli contratti.

Tali garanzie contrattuali non valgono nel caso di eventi o circostanze la cui origine si collochi nella sfera di competenza del cliente, di cui sia corresponsabile, oppure che siano da ricondurre parzialmente o interamente a sua colpa (p.es. manomissioni di software o software del cliente, installazione di aggiornamenti concordati di software, guasti emanati dalla rete del cliente), nonché casi di forza maggiore. Si esclude qualsiasi altra garanzia. Swisscom declina qualsivoglia responsabilità sui mezzi di gestione forniti dal cliente.

Swisscom misura il rispetto dei Service Levels concordati e redige un rapporto per il cliente, che si intende corretto se non si dimostra il contrario. Il cliente può chiedere di prendere visione dei risultati di misurazione e delle annotazioni che lo riguardano.

5.3 Garanzia per prestazioni relative a contratti d'opera

Swisscom garantisce che le prestazioni fornite siano conformi alle specifiche, garanzie e proprietà definite contrattualmente.

La durata della garanzia per una prestazione d'opera prevista dal contratto da fornire in un'unica volta è di 6 mesi decorrenti dall'avvenuto collaudo.

Swisscom declina qualsivoglia garanzia in merito al fatto che opere prodotte o fornite (in modo particolare software individuali) possano essere utilizzate dal cliente ininterrottamente e in assenza di vizi in tutte le combinazioni richieste dal cliente, con qualsiasi tipo di dati, sistemi EDP e programmi.

Qualora insorga un difetto coperto da garanzia, il cliente può inizialmente richiedere solo l'applicazione gratuita di una misura correttiva. Se il difetto non può essere eliminato entro una scadenza supplementare commisurata all'entità della causa del difetto, il cliente fisserà una nuova scadenza per una proroga adeguata all'eliminazione del difetto. Se tale misura si rivelasse definitivamente infruttuosa, il cliente può:

a) richiedere un adeguato sconto sul prezzo, oppure

b) recedere dal rispettivo singolo contratto se il difetto è grave e ostacola ampiamente il cliente nell'utilizzo dell'opera o del prodotto. Le prestazioni (o parte di esse) che sono già state complessivamente fornite in conformità al contratto e che, in quanto tali, possono essere utilizzate dal cliente in modo obiettivamente ragionevole, dovranno essere retribuite interamente. Un'eventuale recessione dal contratto non riguarda tali prestazioni; ad esse continuano ad applicarsi le relative disposizioni contrattuali. In caso di recessione dal contratto si applicano ulteriormente le disposizioni di cui al punto 8.

5.4 Accettazione, collaudo e denuncia dei difetti

Il cliente è tenuto ad accettare tutte le prestazioni di Swisscom non appena vengono messe a disposizione e a verificare la presenza di eventuali difetti. Tutti i difetti devono essere notificati per iscritto dal cliente subito dopo essere stati individuati.

Le prestazioni relative a contratti d'appalto devono essere collaudate dal cliente. Swisscom ha diritto a ottenere una dichiarazione scritta di avvenuto collaudo. Swisscom può esigere il collaudo di prestazioni parziali se tale richiesta è ragionevole per il cliente.

Prima del collaudo ha luogo una verifica pre-collaudo (test). Si redige un verbale scritto di collaudo relativo alla verifica effettuata e ai risultati conseguiti; tale verbale viene sottoscritto da entrambe le parti contraenti. Il cliente non ha facoltà di rifiutare il collaudo per difetti irrilevanti che Swisscom sarà tuttavia tenuta a eliminare entro un termine di tempo adeguato.

Se dalla verifica emergono dei difetti di rilievo, il collaudo sarà rinviato. Swisscom eliminerà entro un termine adeguato i difetti riscontrati e convocherà il cliente per una nuova verifica pre-collaudo. Il cliente deve concedere a Swisscom almeno due verifiche per ciascuna prestazione. Le prestazioni si intendono automaticamente collaudate se il cliente non dichiara per iscritto di non accettarle entro 30 giorni dalla data di approntamento della prestazione, indicando specificamente quali sono i

difetti reclamati. Le prestazioni si intendono in ogni caso collaudate se il cliente utilizza o fa utilizzare l'oggetto della fornitura in ambito operativo o commerciale.

Se un collaudo fallisce definitivamente, si applicano analogamente le disposizioni relative alla definitiva mancata applicabilità di misure correttive nell'ambito della garanzia (punto 5.3).

5.5 Garanzia su prodotti di terzi

Swisscom garantisce i prodotti di terzi (p.es. software e hardware) e risponde solo nella misura in cui il terzo risponde nei confronti di Swisscom. Swisscom opera al meglio delle sue capacità per negoziare per sé e per i propri clienti le migliori condizioni con terzi.

5.6 Garanzia per evizione

Swisscom garantisce di disporre di tutti i diritti necessari a fornire le proprie prestazioni conformemente al contratto.

Se un terzo tenta di ostacolare il cliente rivendicando presunti e maggiori diritti sulla fruizione contrattuale delle prestazioni di Swisscom, il cliente sarà tenuto a darne comunicazione scritta a Swisscom entro cinque giorni. A condizione che la comunicazione sia stata effettuata entro i termini e che sussista una garanzia generale di assistenza ragionevole, Swisscom si fa carico a proprie spese della difesa del cliente nei confronti delle pretese avanzate da terzi. All'occorrenza Swisscom apporterà delle modifiche alle proprie prestazioni (compreso il software) in modo che l'adempimento di tutti i requisiti fondamentali imposti dal cliente non arrechi alcuna violazione ai diritti di terzi, oppure acquisterà a proprie spese una licenza del terzo per il cliente. Se nessuna delle due opzioni è possibile e le pretese di terzi sono dichiarate ammissibili da una sentenza giudiziaria, Swisscom risponde, nell'ambito della limitazione di responsabilità di cui al punto 6, di ogni danno diretto cagionato al cliente a seguito delle pretese rivendicate da terzi.

Swisscom esclude qualsivoglia garanzia per evizione derivante da pretese rivendicate giuridicamente sul territorio degli Stati Uniti d'America, oppure da pretese fondate sull'utilizzo di software o di prestazioni sul territorio degli Stati Uniti d'America.

5.7 Garanzia del cliente

In caso di pretese giuridiche avanzate da terzi o da autorità e riguardanti dati, contenuti o mezzi operativi forniti dal cliente (in particolare licenze di software), quest'ultimo risarcirà Swisscom preoccupandosi di garantire un'adeguata tutela da tali rivendicazioni.

Condizioni Generali di Contratto (CGC) per Clienti Commerciali

Se Swisscom dovesse nutrire dubbi fondati in merito alla legalità di un utilizzo effettivo o previsto delle prestazioni fornite da Swisscom, compresi i sistemi da essa gestiti o approntati, Swisscom può sospendere la prestazione in questione oppure adottare altre misure idonee, senza alcun obbligo di risarcimento, anche se ciò si oppone all'obbligo di Swisscom di fornire la prestazione conformemente ai singoli contratti. Swisscom informerà immediatamente il cliente.

6 Responsabilità

In caso di violazioni contrattuali, Swisscom risponde per i danni accertati nella misura in cui non possa dimostrare di non avere alcuna colpa. Swisscom risponde illimitatamente dei danni cagionati intenzionalmente o a causa di grave negligenza. In caso di lieve negligenza, Swisscom risponde illimitatamente dei danni alle persone, dei danni materiali fino a un valore di CHF 500'000 per ogni sinistro e, dei danni patrimoniali, fino a un valore massimo di CHF 50'000 per ciascun sinistro. Swisscom non risponde in alcun caso dei danni conseguenti, in particolar modo relativi al mancato profitto o alla perdita di dati o di reputazione.

Swisscom non risponde se per motivi di forma maggiore la fornitura della prestazione è temporaneamente interrotta, totalmente o parzialmente limitata o impossibile. Per forza maggiore s'intendono soprattutto fenomeni naturali di particolare intensità (valanghe, inondazioni ecc.), eventi bellici, tumulto, restrizioni non prevedibili ordinate da un'autorità ecc.. Se Swisscom non può adempiere i propri obblighi contrattuali, l'adempimento del contratto o il termine per l'adempimento del medesimo è conseguentemente prorogato in considerazione dell'evento verificatosi. Swisscom non risponde dei danni eventuali dal cliente a causa di ritardi nell'adempimento del contratto.

In caso di personale esterno, Swisscom risponde esclusivamente dell'accurata selezione dei collaboratori esterni.

Se nei singoli contratti (compresi gli SLA) sono previste penali che il cliente può addebitare a Swisscom e tali penali vengono fatte valere dal cliente, quest'ultimo non potrà avanzare alcuna ulteriore rivendicazione, nemmeno in merito a un risarcimento danni o a un rimborso o uno sconto.

Non si applicano eventuali ulteriori disposizioni sulla responsabilità a carico di Swisscom previste in parti integranti del contratto di livello subordinato rispetto al presente documento contrattuale.

7 Durata e modificazioni del contratto

7.1 Durata e disdetta

I contratti entrano in vigore con la firma di entrambe le parti contraenti. Se i contratti non hanno una scadenza temporale, essi si intendono stipulati a tempo indeterminato per quanto riguarda la prestazione dovuta di durata ivi contenuta. In mancanza di altri accordi, i contratti si possono rescindere al termine dell'anno solare, nel rispetto di un termine di preavviso di sei mesi. Se si concorda una durata minima, il contratto non può essere disdetto prima dello scadere di tale durata minima.

Se si rescinde da un contratto quadro, i singoli contratti stipulati nell'ambito di tale contratto quadro, a tempo determinato o aventi una durata minima, resteranno regolarmente in vigore sino al termine di tale durata contrattuale o sino alla scadenza della durata minima; le disposizioni del relativo contratto quadro restano in quanto a ciò applicabili. Tutti gli altri singoli contratti stipulati nell'ambito del contratto quadro rescisso si intendono automaticamente disdetti senza ulteriore azione in concomitanza con la cessazione del contratto quadro.

È fatto salvo il diritto di rescissione straordinaria per gravi motivi. In particolare si considerano gravi motivi:

a) l'insorgere di eventi o situazioni a seguito dei quali non risulti più ragionevole per la parte che rescinde proseguire la collaborazione concordata, in particolare la sistemica e grave violazione di obblighi contrattuali fondamentali, laddove un contratto quadro può essere rescisso interamente solo in via straordinaria se le violazioni contrattuali si estendono a tutti i singoli contratti, oppure riguardano obblighi specifici derivanti dal rispettivo contratto quadro che si ripercuotono tuttavia su tutti i singoli contratti. In caso di rescissione straordinaria dal contratto quadro, si intendono rescissi anche tutti i singoli contratti;

b) la pubblicazione ufficiale della dichiarazione di fallimento o della moratoria concordataria di una delle parti contraenti. In tali casi, il diritto di rescissione straordinaria vale solo per l'altra parte contraente.

Se è possibile eliminare una violazione contrattuale di una parte contraente, l'altra parte è tenuta, prima di procedere alla rescissione, a notificare per iscritto la violazione contrattuale e a concedere 60 giorni di tempo per eliminare tale violazione.

7.2 Modificazioni del contratto

Swisscom può adeguare le condizioni delle proprie prestazioni nell'ambito dei singoli contratti in relazione a una diversa situazione aziendale e commerciale,

rispettivamente a partire dal 1° gennaio di ogni anno, se e nella misura in cui tali adeguamenti rispondano a un interesse giustificato p.(es. nuovi standard o disposizioni di regolamentazione, nuove tecnologie, passaggio a nuovi fornitori, adeguamenti di hardware e software, servizi del cliente nuovi o modificati, variazioni nei modelli di licenze, rincari) e gli adeguamenti che ne derivano, in particolare gli aumenti di prezzo, siano ragionevoli per il cliente.

Le modificazioni del contratto vengono notificate per iscritto al cliente da Swisscom al più tardi entro il 15 novembre per l'anno successivo. Qualora si tratti di modificazioni obiettivamente sostanziali, il cliente potrà esercitare il diritto di rescissione straordinaria dei contratti in questione al 31 dicembre successivo, diritto che il cliente è tenuto ad esercitare entro 30 giorni dalla data di notifica dell'adeguamento. L'adeguamento dei prezzi al rincaro non è considerato una modificazione sostanziale.

8 Conseguenze della cessazione

8.1 Generalità

Se il cliente rescinde da un singolo contratto, oppure lo fa a titolo di misura straordinaria, ciò non comporta automaticamente la rescissione o la disdetta degli altri singoli contratti o dal contratto quadro che li include, a meno che essi non dipendano dal singolo contratto risolto.

Le disposizioni di cui al punto 9.2, punto 9.3 nonché di cui al punto 3.2 relativo ai diritti di tutela e utilizzo della proprietà intellettuale creatasi in seno alle due parti contraenti restano applicabili anche in seguito alla cessazione dei contratti.

8.2 Misure relative alla cessazione

Al termine del contratto e indipendentemente dal motivo della cessazione, entrambe le parti contraenti collaboreranno al fine di consentire un regolare passaggio dell'attività.

Se Swisscom fornisce delle prestazioni successivamente alla data di cessazione, essa sarà autorizzata ad applicare un sovrapprezzo adeguato alle condizioni di mercato e alle condizioni dell'attuale forma dei singoli contratti. Le prestazioni non comprese o esulanti dai singoli contratti verranno offerte da Swisscom alle rispettive tariffe orarie rispettivamente applicate da Swisscom.

8.3 Obblighi di indennizzo del cliente in caso di rescissione straordinaria dal contratto

Nel caso di una cessazione straordinaria del contratto, il cliente è tenuto ad acquistare, al momento della cessazione o della rescissione, l'hardware IT dedicato,

nella misura in cui ciò venga richiesto da Swisscom. Si esclude esplicitamente qualsivoglia garanzia sulle cose; nella misura in cui si possano avanzare pretese di garanzia sulle cose da parte di Swisscom IT Services nei confronti dei fornitori, Swisscom appoggerà il cliente nella rivendicazione di tali diritti.

Il prezzo dell'hardware IT dedicato varia a seconda del valore contabile al momento della cessazione del contratto sulla base di un ammortamento fisso che si estende sulla durata ordinaria del contratto.

Laddove giuridicamente consentito e richiesto da Swisscom, il cliente subentrerà anche nei contratti (p.es. licenze, manutenzione e assistenza) stipulati da Swisscom con terzi specificamente riferiti alla fornitura di prestazioni nei confronti del cliente.

Sono fatti salvi i diritti di risarcimento danni di entrambe le parti contraenti.

8.4 Restituzione, sgombero di locali

La restituzione o il ritiro nonché lo sgombero di eventuali locali e la restituzione delle chiavi da parte di Swisscom devono avvenire entro 30 giorni dalla cessazione del rispettivo contratto.

8.5 Consegna dei dati

Swisscom ha l'obbligo di consegnare al cliente i suoi dati. Il cliente dovrà confermare per iscritto la ricezione di tutti i suoi dati. Swisscom è tenuta a conservare i dati fino a 30 giorni dalla cessazione dei contratti in questione senza ulteriore indennizzo. Non li dovrà distruggere per tre mesi senza l'autorizzazione del cliente.

9 Protezione dei dati, obbligo di segretezza

9.1 Protezione dei dati

Entrambe le parti contraenti si impegnano a rispettare le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati e a farle rispettare ai propri collaboratori, al personale ausiliario e ai terzi che contribuiscono alla fornitura della prestazione. Ciò comprende anche l'attuazione delle necessarie misure di sicurezza tecnico-organizzative. Il cliente ha l'obbligo di garantire il rispetto delle disposizioni in vigore da parte dei suoi collaboratori e dei terzi che utilizzano le sue offerte e i suoi sistemi. Il cliente è tenuto a informare gli interessati in merito al trattamento dei dati che li riguardano ed eventualmente a raccogliere i consensi necessari a tale scopo (compresa l'autorizzazione a trasmettere il trattamento dei dati a Swisscom, ove ciò fosse previsto).

Swisscom si atterrà alla legislazione vigente per quanto riguarda la gestione dei dati. Swisscom raccoglie, archivia ed elabora esclusivamente i dati necessari a fornire le

prestazioni, gestire e curare le relazioni con i clienti e in particolare garantire un'elevata qualità delle prestazioni, nonché necessari per la sicurezza d'esercizio e dell'infrastruttura e a scopi di fatturazione.

Il cliente acconsente che, nell'ambito della stipulazione e dell'esecuzione del contratto, Swisscom raccolga informazioni sul suo conto oppure trasmetta a terzi dati relativi alla sua solvibilità, utilizzi i suoi dati per creare e sviluppare i propri servizi in funzione delle sue esigenze e per offerte personalizzate, e acconsente altresì che i suoi dati possano essere elaborati all'interno del gruppo Swisscom per scopi analoghi. Se Swisscom fornisce una prestazione insieme a terzi oppure se il cliente acquista, nell'ambito dei contratti, prestazioni di terzi, Swisscom può trasmettere a terzi dati relativi al cliente nella misura in cui ciò sia necessario per fornire tali prestazioni o incasso o sia a ciò collegato. Il cliente autorizza anche la trasmissione di dati all'estero, qualora Swisscom dovesse ritenerlo necessario.

9.2 Obbligo di segretezza

Entrambe le parti contraenti si impegnano, e obbligano i propri collaboratori, altro personale ausiliario e i terzi interessati, a considerare estremamente riservate tutte le informazioni che non sono di pubblico dominio e che hanno acquisito in relazione alla fornitura delle loro prestazioni nell'ambito dei contratti o nell'ambito della relazione contrattuale delle parti contraenti dall'altra parte contraente o tramite suoi clienti o relazioni commerciali, a non renderle accessibili a terzi, né parzialmente né integralmente, né a pubblicarle, se e nella misura in cui l'altra parte contraente non vi acconsenta espressamente, se ciò si rende necessario in virtù di disposizione giudiziaria o obbligo legale, oppure se è contemplato dai contratti di Swisscom.

Swisscom è tuttavia autorizzata a utilizzare nome e logo del cliente nonché le prestazioni concordate di Swisscom a titolo di referenza. Per ulteriore pubblicità e pubblicazioni relative a servizi per progetti specifici è necessario il consenso dell'altra parte contraente.

9.3 Divieto di sottrarre collaboratori

Le parti contraenti si impegnano a non cercare di sottrarre personale dipendente o ausiliario dell'altra parte contraente che partecipa o abbia partecipato direttamente alla stipulazione o all'esecuzione dei singoli contratti, per l'intera durata del contratto e per tutto l'anno successivo alla cessazione, e si impegnano a non portarli in alcun modo a rinunciare al proprio rapporto di lavoro.

10 Altre disposizioni

I contratti (comprese le presenti CGC) sostituiscono tutti i precedenti accordi, la corrispondenza, le dichiarazioni, le trattative o gli accordi delle parti contraenti in merito all'oggetto dei rispettivi contratti, a meno che nei singoli contratti non si rimandi espressamente ad essi. Ciò si applica anche alle offerte, agli appalti e alle specifiche.

La validità dei rispettivi contratti è subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ufficiali per l'esecuzione dei relativi contratti. La responsabilità a tale riguardo e il danno derivante dall'annullamento dei rispettivi contratti sono a carico del cliente.

Tutte le modificazioni e le variazioni dei contratti devono essere formulate per iscritto, sempre che le parti contraenti non abbiano concordato per iscritto una procedura diversa. È fatto salvo il punto 7.2.

La fatturazione di crediti da parte del cliente è ammessa solo previo consenso da parte di Swisscom.

I diritti e i doveri derivanti dai rispettivi contratti possono essere ceduti e trasferiti a terzi solo con il consenso scritto della controparte. Swisscom può tuttavia cedere e trasferire in qualsiasi momento diritti e obblighi a un'altra società del gruppo Swisscom con effetto liberatorio.

Le parti convengono che con un contratto quadro o con singoli contratti non intendono costituire una società semplice (art. 530 e segg. CO). Se, contrariamente agli intenti, si dovesse supporre che sia stata costituita una società semplice, lo scioglimento del contratto al quale essa sarebbe legata comporterebbe automaticamente lo scioglimento della società semplice.

Se alcune parti dei rispettivi contratti (comprese le presenti CGC) risultassero invalide o inefficaci, ciò non influirà sulla validità delle restanti disposizioni o sullo stato dei contratti in questione o di altri contratti. La disposizione invalida o inefficace sarà sostituita da un'altra disposizione che si avvicini il più possibile all'obiettivo economico delle parti contraenti.

Il rapporto contrattuale delle parti contraenti, ivi compreso il contratto quadro e tutti i singoli contratti, è regolamentato esclusivamente dal diritto svizzero. Le parti contraenti non riconoscono l'applicabilità della convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sulla compravendita internazionale di merci.

Si conviene che l'unico foro competente per eventuali controversie derivanti o legate al rapporto contrattuale delle parti contraenti, di un contratto quadro e di tutti i singoli contratti è esclusivamente quello di Berna.

Swisscom può tuttavia citare in giudizio il cliente anche presso la sua sede/il suo domicilio.